

Allegato " A" all'atto pubblico in data 28 FEBBARIO 2011 _____

Repertorio n. 80118/33377 _____

----- **STATUTO** -----

Art. 1) È costituita l'associazione denominata "LA LUCCIOLA ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede in Stuffione di Ravarino, Via Giliberti n. 1013, essa è retta dal presente statuto, dal codice civile e dalle disposizioni normative vigenti nelle materie in cui opera. -----

L'associazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". -----

Art. 2) L'associazione: -----

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; -----

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; -----

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo competente, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

E' vietato per l'associazione svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.10 lettera a) del Dlgs 460/97 e quelle ad esse direttamente connesse. -----

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per



Handwritten signature in black ink, written over the notary seal.

legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. -----

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. -----

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. ----

L'associazione, nel rispetto delle sue finalità e dei vincoli normativi, può partecipare alla costituzione o aderire successivamente ad altre organizzazioni di terzo settore, come associazioni di secondo livello e cooperative sociali. -----

Art. 3) La durata dell'associazione è illimitata. -----

Art. 4) L'associazione opera nel settore: assistenza sociale e socio-sanitaria e persegue la finalità di aiutare le persone con disabilità e disturbi dello sviluppo a conseguire migliori condizioni per il dispiegamento delle proprie potenzialità. -----

Al centro dell'operato dell'associazione si pongono attività a carattere educativo, psicoterapeutico e riabilitativo nonché attività di integrazione fra bambini e ragazzi con disturbi dello sviluppo e bambini normodotati. -----

L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per le persone disabili e per le loro famiglie. -----

Art. 5) A titolo esemplificativo, l'associazione può promuovere: -----

- attività a carattere educativo, psicoterapeutico e riabilitativo con la gestione di interventi ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali, individuali o di gruppo, periodici o intensivi; -----



- attiv
bambini
- atti
- la
nale sos
- at
dell'ass
- la
della
perso
du so
pers
Art.
che
dell'
tivo
I sc
-
de
qt
fa
la
-
r

- attività a carattere educativo con specifica finalità di integrazione fra i bambini normodotati e bambini con disturbi dello sviluppo;

- attività di formazione al lavoro di giovani disabili;

- la promozione di attività produttive realizzate con l'apporto professionale sostanziale di giovani disabili;

- attività di formazione interna sulle tematiche oggetto dell'attività dell'associazione

- la ricerca e lo sviluppo di strumenti e soluzioni tecniche nei campi della comunicazione, della scrittura e del controllo ambientale, rivolte a persone con disabilità;

- attività di sperimentazione, documentazione e studio delle condizioni d'uso rilevanti per l'impiego funzionale di ausili tecnici e sussidi da parte di persone con disabilità.

Art. 6) Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani e stranieri che intendono collaborare al perseguimento delle attività e degli scopi dell'associazione e che vengono ritenuti idonei da parte del consiglio direttivo.

I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione formale dell'associazione nonché quelli di cui all'elenco allegato all'atto costitutivo i quali hanno significativamente sostenuto le attività dell'associazione nella fase iniziale di cui all'elenco che sottoscritto dai primi si conserva presso la sede dell'associazione;

- soci onorari: quelli che per la loro disponibilità o per aver contribuito finanziariamente in misura significativa, o svolto attività a favore dell'asso-



ciazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione; -----

- soci sostenitori: quelli che in altra forma sostengono l'attività dell'associazione. -----

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. -----

Non possono essere soci dell'associazione enti pubblici o società commerciali. -----

Art. 7) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro la presentazione di almeno due persone già socie. -----

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. -----

Art. 8) L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'associazione stessa, secondo le competenze statutarie. -----

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee. -----

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare secondo il principio del voto singolo, all'elettorato attivo e passivo, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione. -----

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato. -----

Art. 9) La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: -----

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto; -----

b) per c

1° comm

c) per

venuto

portino

La dec

con de

sato.

Art. 11

- l'a

- il

-

Art.

Art.

all'a

den

che

cio

L'a

se

a)

b)

A

P

t



b) per decadenza a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti di cui al 1° comma del precedente articolo 6;

c) per esclusione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravenuto a norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

La decadenza e l'esclusione dei soci sono deliberate dal consiglio direttivo con decisione motivata, previa contestazione delle motivazioni all'interessato.

Art. 10) Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;

- il consiglio direttivo;

- il presidente;

- i revisori dei conti.


Art. 11) L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto precedente e negli ultimi due mesi dell'anno per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali a valere del primo gennaio successivo e per presentare il bilancio preventivo dell'anno seguente.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente, di almeno un decimo dei soci.

Art. 12) Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno venti giorni, mediante invito diramato per posta elettronica, fax o lettera raccomandata indirizzata ai soci a cura della presi-



denza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di telegramma. ---

Art. 13) Le assemblee, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci. -----

In seconda convocazione esse sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del 1° comma dell'art. 21 C.C.. -----

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea. -----

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario-tesoriere in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal presidente dell'assemblea tra i presenti. -----

Il presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario. -----

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima di metà più uno dei voti espressi. -----

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. -----

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima di metà più uno dei voti espressi; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 Cod. Civ.. -----

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche

se a

Art.

Su

vota

seg

Il P

fra

Art

- in

a)

b)

c)

d)

ap

- i

e

f)

g

t

a

i

t

t

t

t

se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. -----

Art. 14) L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. -----

Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; ha sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni riguardanti persone. -----

Il Presidente dell'assemblea, in questi casi, può scegliere due scrutatori fra i presenti. -----

Art. 15) All'assemblea spettano i seguenti compiti: -----

- in sede ordinaria: -----

a) discutere e deliberare sui rendiconti e sui bilanci preventivi; -----

b) eleggere i membri del consiglio direttivo; -----

c) eleggere i revisori dei conti; -----

d) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo; -----

- in sede straordinaria: -----

e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione; -----

f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; -----

g) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione; -----

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo. -----

Art. 16) Il consiglio direttivo è formato da tre a cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria e dura in carica due anni; al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. -----

Il consiglio resta in carica fino al rinnovo delle cariche sociali da parte dell'assemblea ordinaria. -----

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il consiglio direttivo si integra chiamando a farne parte il primo – o i primi – dei non eletti, fino alla naturale scadenza del consiglio stesso. -----

I membri del consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. ----

Art. 17) Il consiglio direttivo ha il compito di: -----

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso. -----

b) predisporre bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza; -----

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; -----

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente; -----


e) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; -----

f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci; -----

g) eleggere il presidente ed il vice presidente, nominati tra i componenti del consiglio direttivo; -----

h) eleggere il segretario tesoriere, dotato della necessaria professionalità, tra i componenti o meno del consiglio. -----

Art. 18) Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, o-



gni qu
due co
Alle ri
non fa
In as
memb
Le rit
ranza
genza
Le s
verba
Art.
In ca
tale
gere
In c
dal
Art.
ti, d
Il p
dar
Al
ne
Il p
del

ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano
due componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario – tesoriere, senza diritto di voto qualora
non faccia parte del consiglio.

In assenza del segretario – tesoriere, le sue funzioni sono svolte da un
membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggio-
ranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua as-
senza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo
verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19) Il presidente dura in carica due anni.

In caso di dimissioni, decadenza o esclusione, o di impedimento grave –
tale giudicato dal consiglio direttivo – il consiglio stesso provvede ad eleg-
gere tempestivamente un nuovo presidente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il presidente è sostituito
dal vice presidente.

Art. 20) Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effet-
ti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon an-
damento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazio-
ne sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende, in particolare, alla attuazione delle deliberazioni
dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 21) Spetta al segretario – tesoriere: -----

a) redigere i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo; -----

b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal presidente; -----

c) tenere la contabilità e i libri associativi; -----

d) emettere mandati di pagamento con il concorso del presidente; -----

e) tenere la cassa; -----

f) curare il disbrigo degli affari ordinari; -----

g) provvedere alla firma della corrispondenza corrente e svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo. -----

Art. 22) La gestione dell'associazione è controllata da uno o più revisori a

scelta dell'assemblea che li nomina, scelti tra persone aventi qualifica professionale idonea. -----

I revisori durano in carica un biennio e sono rieleggibili. -----

I revisori debbono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione in merito ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. -----

Art. 23) Le entrate dell'associazione sono costituite da: -----

a) versamenti volontari degli associati; -----

b) quote di soci onorari e sostenitori; -----

c) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere, sia pubblici che privati, anche in relazione alle vigenti norme in materia; -----

d) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati. -----

Art. 24)

di ogni a

Art. 25)

tori dete

Il netto

dell'ass


Art. 26)

statuto

da ela

Art. 27)

norme



Copia

Vign

Art. 24) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25) In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea.

Art. 26) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 27) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.TO LAMACCHIA Emma

F.TO GIORGIO CARIANI NOTAIO

Copia conforme ai miei atti, rilasciata in ventuno facciate.

GLI USI DI LEGGE

Vignola, li 22 MAR. 2011

